

**I risultati dell'indagine condotta dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) sugli affidamenti diretti del servizio idrico integrato**

**(Deliberazione n. 24 del 1° aprile 2009)**

*A cura dell'Avvocato Laura Lunghi*

Come noto, tutta la materia dei Servizi pubblici locali è stata riorganizzata e riformata dall'art. 23 – bis della legge n. 133 del 2008 che ha fissato l'affidamento a evidenza pubblica come regola e l'affidamento diretto (in house) come deroga. L'art. 23 – bis, comma 8 ha, poi, stabilito che le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni che rispettano la normativa sulla gestione in house.

Nelle more della regolamentazione governativa attuativa (art. 23 –bis, comma 10) che dovrà *“armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua”* e *“...disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere (...)”*, l'AVCP ha verificato i volumi di affidamenti diretti nel campo dei servizi idrici integrati, vagliandone la regolarità (ovvero il rispetto delle condizioni al suo ricorso “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte degli enti committenti sui soggetti gestori” e “svolgimento dell'attività prevalente in favore dell'ente pubblico di appartenenza”) oltre alla presenza - novità dell'art. 23 – bis, comma 3, 4 - di particolari condizioni geomorfologiche ostative alla gara pubblica, comprovate da un'analisi di mercato”).

I risultati dell'indagine condotta dall'AVCP sugli affidamenti diretti del servizio idrico sono contenuti nella Delibera n. 24 del 1 aprile 2009 (che si allega), ma la volontà dell'Authority di indagare sul settore era già nella Delibera n.16 del 7 maggio 2008 n. 52 in cui aveva già evidenziato l'uniformità della giurisprudenza comunitaria nel ribadire il carattere di eccezionalità della gestione in house.

Il Consiglio dell'Autorità di vigilanza ha classificato le gestioni esaminate in quattro categorie.

In particolare, su 61 casi esaminati, i soggetti che sono risultati conformi alla normativa sulla gestione in house sono 32 (erano 6 nel novembre 2008). Sono 14 i gestori che possono ritenersi conformi perché hanno assunto impegni - la cui attuazione è da comunicarsi entro 60 giorni - per adeguarsi alle indicazioni precedentemente espresse dall'Autorità. In altre 12 gestioni la conformità è risultata subordinata all'attuazione di rimedi da identificare secondo gli indirizzi forniti, la cui modalità di attuazione ed i termini dovranno essere comunicati entro 2 mesi. Solo 3 soggetti, infine, sono risultati non conformi alla disciplina dell'in house providing. Questi gestori avranno il termine di 30 giorni per comunicare modalità e tempi

L'Autorità con la L'Autorità intende contribuire alla costruzione di un mercato aperto e competitivo il cui presupposto risiede in scelte di politica industriale e nella risoluzione dei rischi derivanti dalla nuova normativa intervenuta con l'art. 23 - bis della legge 133 del 2008, che prevede, come sopra precisato, la cessazione delle gestioni in house al 31 ottobre 2010. Il primo, è il rischio di rallentamento dei processi di liberalizzazione e apertura del mercato, il secondo è quello di interferire in modo pregiudizievole sui piani di investimenti dei gestori dei servizi idrici locali. Si tratta di evidenze che l'Autorità ha espresso anche nella Segnalazione al Parlamento nel novembre 2008 (che si allega).